



CORTE D'APPELLO DI PERUGIA  
Sezione penale

La Corte;

letti gli atti del procedimento a carico di [REDACTED] + 4;  
considerata l'eccezione difensiva volta a far dichiarare l'inammissibilità dell'appello  
presentato dal Procuratore generale in sede avverso la sentenza di primo grado;  
udite le parti che hanno dedotto a riguardo, anche all'esito del deposito della  
motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 21716 del 23/02/2023;

osserva :

Il principio affermato dal massimo organo di nomofilachia, con la decisione appena richiamata, è nel senso che la legittimazione del Procuratore generale a proporre appello avverso sentenze di primo grado, qualora non derivi da casi di avocazione ma presupponga l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica, consegue necessariamente a intese o altre forme di coordinamento, ai sensi dell'art. 166-*bis* disp.att. del codice di rito.

Sia il principio appena ricordato, sia il combinato disposto delle norme richiamate (*in primis*, l'art. 593-*bis* cod. proc. pen.), si fondano sulla *ratio* evidentemente perseguita dal legislatore: evitare che su una stessa pronuncia vengano a cumularsi atti di impugnazione della parte pubblica, in ipotesi confliggenti o comunque tali da determinare un ingiustificato aggravio nell'organizzazione del lavoro degli uffici giudicanti di secondo grado. Che esistano intese o forme di coordinamento, con modalità e contenuti non preventivabili né sindacabili (come le stesse Sezioni Unite affermano, in sostanza, nell'affrontare la questione devoluta), è tuttavia da considerare indefettibile laddove una possibilità di cumulo di atti di appello sia - ancora - possibile, non già quando si tratti di evenienza esclusa *per facta concludentia*.

Essendosi fatto riferimento alle peculiarità dell'odierna fattispecie, deve allora considerarsi che:

- la sentenza di primo grado fu emessa il 19/02/2021, con termine per il deposito della motivazione fissato in sessanta giorni;

- detto termine fu rispettato, con la conseguenza che il P.M. si trovò legittimato a proporre impugnazione entro il 04/06/2021;
- nel frattempo, l'avviso al P.g. ai sensi dell'art. 548 cod. proc. pen. avvenne il 26/05/2021, il che comportò per quell'Ufficio la facoltà di impugnare entro i successivi quarantacinque giorni (non oltre il 10 luglio).

Ciò comporta, ad avviso della Corte, che se il P.g. avesse voluto appellare la sentenza in esame prima del 4 giugno, sarebbe stato doveroso dare corso a intese o formalizzazioni di ipotesi di coordinamento con il Procuratore della Repubblica, vuoi sulla base di protocolli precedentemente stilati vuoi in relazione al caso singolo: in concreto, dunque, un eventuale atto di impugnazione del Procuratore generale presentato ad esempio il 31 maggio, senza la possibilità di dimostrare l'esistenza di accordi con il P.M. presso il giudice di primo grado, sarebbe stato comunque inammissibile.

Ma qui non è, giacché l'appello del P.g. fu avanzato il 29 giugno. D'altro canto, è più che ragionevole ipotizzare che lo stesso Procuratore generale prese contezza materiale ed effettiva del contenuto della pronuncia e dei presupposti atti processuali, sulla base dell'organizzazione del lavoro del Sostituto assegnatario, già in data successiva allo spirare del termine per impugnare per il Procuratore della Repubblica: con il risultato di rendere di fatto impercorribile qualsiasi forma di intesa o accordo, dopo quella data, con un P.M. di primo grado che aveva innegabilmente e - appunto, *per facta concludentia* - prestato acquiescenza al *decisum* del Tribunale. Esattamente come confermato dal rappresentante del P.g. alla scorsa udienza, quando si limitò a evidenziare di aver preso atto che un appello da parte del Procuratore della Repubblica non vi era stato (e non sarebbe stato più possibile che venisse formalizzato).

Ne deriva l'impossibilità di aderire all'eccezione difensiva.

P. Q. M.

Rigetta l'eccezione e dispone procedersi oltre.

Perugia, 23.06.2023

Il Presidente

